

STATUTO

PRENDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABANO TERME PD VIA L.
CONFIGLIACHI 41/A

Numero REA: PD - 471204

Codice fiscale: 05493190283

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione - Sede

Con l'intento di proseguire l'attività già svolta dall'Associazione "PRENDE Education" è costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e delle Leggi Regionali del Veneto sulla cooperazione sociale n°23/2006 e n°32/2018, e del Decreto Legislativo n°112/2017, con la denominazione:

"PRENDE Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale".

La società ha sede nel Comune di Abano Terme (PD).

La Cooperativa sociale potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'Organo amministrativo potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/1991, nonché ai sensi delle Leggi Regione Veneto n°23/2006 e n°32/2018.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalla leggi vigenti in materia. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,

ALLEGATO "A"

al rogito

rep. n. 42672

racc. n. 23511

la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 Oggetto sociale

La Cooperativa ha come oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-culturali, assistenziali, formativi ed educativi.

In relazione a ciò, a precisazione e non a limitazione, la Cooperativa può promuovere, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- 1) servizi educativi e socio-educativi; in particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture educative destinate alla istruzione di ogni ordine e grado.
- 2) servizi educativi, assistenza, sostegno, nonché azioni di pedagogia rivolti anche a bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di favorirne l'inserimento sociale;
- 3) servizi per l'infanzia;
- 4) attività artistiche, teatrali, musicali e manuali, come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, genitori e giovani.
- 5) attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente, che per conto terzi.
- 6) attività di sostegno educativo;
- 7) attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale con particolare coinvolgimento della struttura educativa, anche attraverso la produzione e commercializzazione di manufatti, prodotti attraverso l'attività manuale e creativa;
- 8) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà;
- 9) gestione di comunità e centri estivi per le vacanze;
- 10) promozione, costituzione e gestione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico,

metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi.

11) somministrazione di bevande e alimenti ai soci ed al pubblico, prevalentemente proveniente dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica..

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata dalle leggi vigenti in materia e da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento sociale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento sociale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La società Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che risultino strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, la partecipazione e la cointeressenza in società, consorzi od imprese, anche estere, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci cooperatori e volontari

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci cooperatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale; contribuiscono alla formazione del

capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L. 381/1991.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla categoria di appartenenza.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento sociale di cui al successivo art. 16, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque).

Ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 23.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto successivamente.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a)** l'importo complessivo dell'emissione;
- b)** l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal

Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore viene attribuito un solo voto nelle assemblee della società Cooperativa.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 7 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei

voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria, potrà esserne escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione.

Art.8 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

se trattasi di persona fisica

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio cooperatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'art. 26 del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b)** l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c)** la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per quant'altro non previsto in materia di ammissione del socio si rinvia al disposto dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Art. 9 Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a)** al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - 1)** del capitale sottoscritto;
 - 2)** dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori;
- b)** all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 Recesso, esclusione o decadenza.

La qualità di socio si perde:

- 1)** per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2)** per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a)** che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b)** il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri

motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Per quant'altro non previsto si rinvia al disposto dell'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non abbia più interesse a usufruire dei servizi della Cooperativa.
- c)** per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali o mancanza di interesse alla propria permanenza in Società disertando senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, 3 Assemblee consecutive.

Per l'esclusione del socio si rinvia a quanto disposto dall'art. 2533 del Codice Civile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla conciliazione regolata dall'art. 26 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 Liquidazione

Per il rimborso delle quote del socio uscente si rinvia a quanto disposto dall'art. 2535 del Codice Civile.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Art 15 Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci esclusi, fatti salvi i casi in cui il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, oppure ancora quando tenga un comportamento tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote del valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque);

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 Vincoli su quote e loro alienazioni

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 del Codice Civile.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione degli Amministratori.

L'Atto Costitutivo può autorizzare gli Amministratori ad acquistare o rimborsare quote della Società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di Bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare

l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il Bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura stabilita dalla legge;
- b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)** ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di quote di Partecipazione Cooperativa.

Art. 19 Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di Bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci operatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile, da predisporre a cura degli Amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a)** ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

- b) qualifica/professionalità;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella società;
- e) tipologia del rapporto di lavoro;
- f) produttività.

L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- 1) erogazione diretta;
- 2) aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- 3) emissione di titoli di debito.

Art. 20 Titoli di debito.

La società Cooperativa potrà emettere titoli di debito dotati di diritti patrimoniali ma non di diritti amministrativi per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri (capitale sociale più riserve di patrimonio netto) risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche del presente Statuto, che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati, fondi mutualistici e fondi pensioni costituiti da Società Cooperative comunque soggetti a vigilanza **prudenziale** a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società cooperativa medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in Assemblea al fine di deliberare in ordine:

- 1) alla nomina ed alla revoca del rappresentante comune;
- 2) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 4) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

Per quanto non previsto e nei limiti della compatibilità si applicano al rappresentante comune ed all'Assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni dettate in tema di Società per Azioni per le obbligazioni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI ED ISTITUZIONALI

Art. 21 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;

Art. 22 Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve essere effettuato con raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione che attesti il ricevimento formale da parte del socio, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve altresì essere affisso sulla bacheca presso la sede.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il Bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i Regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
- 9) delibera sulle modifiche dello statuto;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che almeno un decimo di tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Nei casi di modifica dello statuto e di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rivelante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei soci cooperatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della Società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile e nel rispetto e nei limiti della vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 9 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R o

altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi previsti dalla legge il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 1 (uno) socio avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice Presidente ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 23 il Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vice Presidente.

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma secondo, del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Integrazione del Consiglio

Per la sostituzione degli Amministratori si rinvia a quanto

disposto dall'art. 2386 del Codice Civile.

Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Società Cooperativa compete anche a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in via disgiunta tra di loro, nei limiti della delibera del Consiglio che li autorizza.

La rappresentanza della Cooperativa spetta ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 24 Organi di Controllo

La Società Cooperativa, mediante decisione di soci, può nominare un Sindaco scelto tra i revisori legali iscritti negli appositi registri che esercita altresì la revisione legale dei conti o un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti scelti tra i revisori legali iscritti negli appositi registri che esercita altresì la revisione legale dei conti.

Il Revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria il Sindaco o il Collegio Sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della Società si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile o da altre norme di legge.

Art. 25 Durata e compensi dell'Organo di Controllo

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre

esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La loro retribuzione annuale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 26 Clausola di conciliazione e Foro competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione e, quindi, dal deposito del verbale di fallita conciliazione, per ogni controversia sopra descritta foro competente è quello di Padova.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 15 e dell'eventuale sovrapprezzo;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i

soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 30 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la cooperativa:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 31 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Cooperative Sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Francesco Giuglietti

F.to Emanuele Giuglietti

F.to Sara Stecca

F.to Maria Emma Casumaro

F.to Sofia Vettorello

F.to Ilaria Beltrame

F.to Alice Lazzarin

F.to Aurora Bottaro

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-
MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA
3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IM-
PRESE.

PADOVA, LI 6 OTTOBRE 2022.